

426. Codice civile per il Regno lombardo veneto del 1815.

Il codice civile austriaco fu esteso al regno Lombardo Veneto con patente 16 ottobre 1815 n. 58 (pubblicata in Atti del Governo, Stamperia del Governo, Milano, 1815, 699 ss.), ed è entrato in vigore l'1 gennaio 1816..

Noi Francesco I, imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, di Boemia, Lombardia, Venezia, Galizia e Lodomeria, Arciduca d'Austria.

Avendo noi determinato d'introdurre al più presto possibile nelle provincie del Regno lombardo veneto spettanti al governo di Milano quelle leggi che riguardo al diritto comune sono dal dì 1 gennaio 1812 in poi in vigore nelle provincie tedesche della nostra monarchia, dichiariamo colle presenti che il codice civile generale austriaco pubblicato il dì 1 gennaio 1811 abbia, cominciando dal 1 gennaio 1816, da servire di sola ed unica norma in tutte le provincie spettanti al governo di Milano, in luogo di qualsivoglia altra legge o consuetudine relativa agli oggetti del detto diritto comune, e che debba avere la stessa forza do legge che gli fu attribuita mediante la nostra sovrana patente stata pubblicata il dì 1 giugno 1811 nelle provincie tedesche che in quel tempo appartenevano alla Monarchia austriaca.

CODICE CIVILE AUSTRIACO

1164. Col contratto dell'edizione di un libro l'autore da ad alcuno il diritto di stamparlo e di venderlo. L'autore con questo contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l'edizione.

1165. Deve l'autore consegnare l'opera secondo il contratto, e l'editore pagare all'autore la convenuta ricompensa tosto che l'opera gli sia consegnata.

1166. Se l'opera non viene dall'autore consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l'editore può recedere dal contratto. E se la consegna dell'opera si tralascia per colpa dell'autore può anche esigere indennizzazione.

1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l'editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell'autore e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

1168. Se l'autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel contenuto dell'opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari di una edizione siano venduti allora soltanto l'autore può farne una nuova quando sia pronto a indennizzare convenientemente l'editore per gli esemplari che gli rimangono.

1169. I diritti dell'autore per riguardo ad una nuova edizione non passano ai suoi eredi.

1170. Se l'autore s'incarica di comporre un'opera secondo il progetto propostogli dall'editore, non gli compete altro diritto che alla ricompensa convenuta. In appresso spetta per intero all'editore il libero diritto all'edizione.

1171. Queste disposizioni sono pure applicabili alle carte geografiche, ai disegni topografici ed alle composizioni di musica. Le limitazioni per la ristampa sono stabilite dalle leggi politiche.